

Corte d'appello di Brescia – II Sezione penale (Rel. Dott. Vacchiano), sentenza n. 3204 del 21.11.2017
– dibattimento

**Bancarotta fraudolenta documentale – Derubricazione in bancarotta semplice ex
art. 217 l. fall. - Esclusione**

Deve essere confermata la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, quando l'imputato non abbia provato con rigore l'avvenuto incolpevole smarrimento delle scritture contabili, avendo, peraltro, avuto modo e tempo di ripristinarle ben prima della dichiarazione di fallimento della società.

Rientra, poi, nel dolo generico che sorregge il reato (senza che ciò possa essere ricondotto all'ipotesi colposa di cui all'art. 217 l. fall.) la condotta dell'amministratore che alleghi di non aver tenuto le scritture contabili, nella convinzione che ciò non fosse necessario stante l'inoperatività della società, quando tale circostanza sia rimasta priva di riscontro rigoroso ed, anzi, sia contraddittoria rispetto alla primaria tesi dell'avvenuto smarrimento delle medesime.